

(N. 40-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, Trasporti, Poste e Telecomunicazioni e Marina Mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 17 settembre 1948
modificato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei Deputati nella seduta del 16 dicembre 1948. (V. Stampato N. 102).*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(TUPINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 DICEMBRE 1948

Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 350 milioni
per lavori di riparazione di danni causati dall'eruzione vesuviana del marzo 1944.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È autorizzata, in aggiunta a quella di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198, l'ulteriore spesa di lire 350.000.000 per provvedere, nei Comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio del marzo 1944, all'esecuzione di lavori ed alla concessione di sussidi a sensi del citato articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198 e successive integrazioni.

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

È consentito ai proprietari, danneggiati dall'eruzione, di ricostruire i loro immobili, con i benefici della presente legge, anche in altre località della provincia, quando sia preventivamente accertata l'impossibilità tecnica di ricostruzione nella località danneggiata.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni dipendenti dalla presente legge.

Art. 2.

È consentito ai proprietari, danneggiati dall'eruzione, di ricostruire i loro immobili, con i benefici della presente legge, anche in altre località della provincia, quando sia preventivamente accertata l'impossibilità tecnica di ricostruzione nella località danneggiata.

Le ditte che hanno presentato la domanda per la concessione del sussidio a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 gennaio 1947, n. 44, per la riparazione e la ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dall'eruzione del Vesuvio del marzo 1944, possono presentare o integrare la documentazione a corredo della domanda stessa entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le entrate previste dalla nota di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (primo provvedimento) presentata al Parlamento il 29 novembre 1948.

p. Il Presidente della Camera dei Deputati

FUSCHINI.